



Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste



## CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

E LA REGIONE MARCHE

PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALE  
NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, nella persona del Ministro, On. Francesco LOLLOBRIGIDA, e la REGIONE MARCHE, nella persona del Presidente, Dott. Francesco ACQUAROLI,

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *"Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, *"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n. 10, *"Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale"*;

VISTO il Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, *“Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”*;

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, *“Codice della protezione civile”*;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, *“Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali”*;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52, *“Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”*;

VISTA la Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”*;

VISTA la Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71, *“Norme per la disciplina delle attività estrattive”*;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32, *“Sistema regionale di protezione civile”*;

VISTA la Legge regionale 3 giugno 2003, n. 11, *“Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”*;

VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, *“Legge forestale regionale”*;

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, *“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”*;

VISTA la Legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto il 5 aprile 2017, recante la disciplina degli ambiti d’intervento e delle attività di collaborazione tra l’Arma e il Corpo Nazionale in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all’art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTA la Convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Marche recante l’impiego delle Unità Carabinieri Forestale nell’ambito delle competenze regionali, sottoscritta il 2 settembre 2020, per il periodo 2020-2022 con scadenza 31 dicembre 2022;

#### PREMESSO CHE:

- a. in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell’art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l’Accordo Quadro Nazionale (di seguito AQN) regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;

- b. l'articolo 13, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante: *"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*;
- c. il citato Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di contrasto agli incendi boschivi, attribuisce all'arma dei Carabinieri funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni di settore, nonché il monitoraggio del territorio con la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione di dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
- d. la Regione Marche, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972 e del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali di vigilanza e controllo, monitoraggio, protezione civile, supporto formativo, informativo e pareri di cui al successivo art. 3, intende avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione inter-istituzionale;
- e. l'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno e/o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- f. le Parti, di comune accordo, procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, con riferimento alle funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri nei settori forestali, ambientali e agroalimentari;
- g. ai sensi dell'AQN, i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dalla Regione Marche sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
- h. la convenzione individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
- i. ai sensi del predetto AQN, la convenzione prevede l'istituzione di una Commissione paritetica anche al fine della soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE  
FORESTE

E LA

REGIONE MARCHE

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Marche (di seguito Regione) e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Ministero), per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati all'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.

Art. 2

*Rapporti istituzionali*

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero.
2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Marche" e i dirigenti della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, Direzione Ambiente e risorse idriche, Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio della Regione Marche.
3. È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati dall'Arma dei Carabinieri e due nominati dalla Regione. Ai lavori possono partecipare, in forma paritetica, ufficiali/funzionari esperti, in relazione alle specifiche materie oggetto di trattamento.
4. La Commissione, dotata di proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valutazione per la verifica annuale delle attività conseguenti all'applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti.

5. La Commissione definisce altresì, con riferimento all'articolo 4, il Programma annuale delle attività (in seguito PAA) relativo alle attività di cui al successivo articolo 3. Il PAA è coperto finanziariamente dall'onere convenzionale annuale di cui all'articolo 5.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese.

### Art. 3

#### *Ambiti d'impiego e attività*

1. L'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche", collabora con la Regione per lo svolgimento delle attività nelle materie di seguito indicate.

#### **A. ATTIVITA' DI VIGILANZA**

Attività di vigilanza e controllo sulle normative che interessano i settori del patrimonio agro-silvo-pastorale, faunistico, agroalimentare, ambientale, urbanistico e di difesa del suolo nonché della polizia veterinaria come di seguito elencato:

##### **(1) Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale**

- (a) attività di vigilanza e controllo del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale, secondo le previsioni della normativa regionale con particolare riguardo alle attività selvicolturali, di conduzione dei terreni agrari/pascolivi e delle foreste demaniali regionali;
- (b) attività di vigilanza e controllo nelle materie di cui alla L.r. 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale";
- (c) attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate in materia di utilizzazioni boschive;
- (d) attività di vigilanza e controllo in materia di riduzione e compensazione di superficie boscata;
- (e) attività di vigilanza e controllo sui miglioramenti fondiari e sulla conduzione dei terreni agricoli in zone non vincolate ai sensi del R.D. n. 3267/1923;
- (f) attività di vigilanza e controllo sulla diffusione di organismi patogeni;
- (g) attività di vigilanza e controllo in materia di commercio di legno e prodotti da esso derivati di cui al Reg. (UE) n. 995/2010 EUTR, al Reg. (UE) 607/2012 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178;
- (h) attività di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali;
- (i) attività di vigilanza e controllo in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi;

- (j) attività di vigilanza e controllo sugli aiuti previsti dai Regolamenti comunitari ed erogati dalla Regione Marche nel settore agro-forestale.

**(2) Tutela del patrimonio faunistico regionale**

- (a) attività di vigilanza e controllo in materia di esercizio venatorio;
- (b) attività di vigilanza e controllo in materia di esercizio della pesca nelle acque interne;
- (c) attività di collaborazione con il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) della Regione Marche;
- (d) attività di vigilanza e controllo sulla tutela della “fauna minore” della Regione Marche;
- (e) attività di monitoraggio e controllo sulla diffusione di patogeni che interessano la fauna;
- (f) attività di monitoraggio e controllo sulla diffusione sulla presenza delle specie faunistiche alloctone;
- (g) supporto informativo e tecnico-operativo agli uffici regionali nelle attività di cui sopra.

**(3) Tutela del settore agroalimentare**

- (a) controlli in materia di OGM destinati all'alimentazione umana e animale;
- (b) controlli sulla filiera agroalimentare dei prodotti certificati (DOP, IGP, STG) e del biologico;
- (c) controlli nel settore dell'agriturismo.

**(4) Tutela dell'ambiente**

- (a) attività di vigilanza e controllo in materia di aree naturali protette di rilevanza regionale (parchi, oasi, riserve e aree floristiche), nazionale (parchi e riserve), comunitaria (rete Natura 2000) e aree di connessione ecologica;
- (b) attività di vigilanza e controllo in materia di flora;
- (c) vigilanza in materia di gestione dei rifiuti;
- (d) attività di controllo su progetti e interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- (e) attività di vigilanza e controllo sugli aiuti previsti dai Regolamenti comunitari ed erogati dalla Regione Marche nel settore ambientale.

**(5) Urbanistica e difesa del suolo**

- (a) attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate in materia di vincolo idrogeologico;
- (b) attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica, difesa del suolo, risorse idriche;
- (c) attività di vigilanza e controllo sulle attività estrattive;

(d) attività di vigilanza e controllo in materia di tutela del paesaggio e urbanistica;

**(6) Polizia veterinaria**

(a) attività di vigilanza e controllo in materia di polizia veterinaria e disciplina della riproduzione animale;

(b) attività di vigilanza e controllo sulla detenzione e commercio da parte di soggetti privati di esemplari di specie esotiche invasive sulla base della normativa nazionale e comunitaria;

(c) attività di vigilanza e controllo in materia di anagrafe e benessere degli animali;

(d) collaborazione nella ricerca di bocconi avvelenati e bonifica con l'Unità Cinofila Antiveleno (UCA).

**B. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

Monitoraggio dei fenomeni naturali e antropici afferenti agli ambiti e alle attività di cui ai punti precedenti di competenza regionale; collabora, altresì, nella ricerca e nella sperimentazione con riguardo, in particolare, alle tematiche di tutela ambientale e di aggressione all'ambiente e al paesaggio, quali:

(a) rilevazioni statistiche del patrimonio forestale e degli interventi nel settore agro-silvo-pastorale;

(b) trasformazioni del paesaggio e degli usi del suolo con particolare riferimento alle aree vulnerabili a rischio di erosione e dissesto idrogeologico;

(c) avversità fitopatologiche a carico della vegetazione naturale e ornamentale in collaborazione con il servizio fitosanitario regionale dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP);

(d) localizzazione e consistenza serbatoi naturali ed artificiali di carbonio atmosferico – Inventario forestale regionale;

(e) revisione ed aggiornamento del censimento e dell'elenco delle formazioni vegetali monumentali (FVM) e del censimento degli Alberi Monumentali, compreso il censimento dei boschi vetusti e l'inserimento dei dati sul sito dedicato "GeoAMI";

(f) habitat naturali, biodiversità animale e vegetale;

(g) dinamiche demografiche ed ecologiche della fauna selvatica;

(h) risorse idriche.

## C. PROTEZIONE CIVILE

Attività connesse alla previsione, prevenzione e riduzione dei rischi collegati a fenomeni naturali o antropici. In particolare collabora per lo svolgimento dei seguenti compiti e attività:

### (1) **Protezione civile**

- (a) monitoraggio e controllo del territorio ai fini della previsione, prevenzione, repressione e riduzione dei rischi connessi a fenomeni naturali o antropici a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- (b) censimento e catasto degli eventi franosi che dovrà essere condiviso con i vari livelli territoriali;
- (c) interventi in occasione di allarmi o di eventi calamitosi in collaborazione con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile;
- (d) comunicazione e trasmissione alla SOUP delle informazioni che si ritengono utili per le attività di protezione civile, con particolare riguardo agli interventi di soccorso pubblico potenzialmente in grado di assumere la connotazione di evento indicata al comma 1, lettere b) o c) dell'articolo 7 del D. lgs. n. 1/2018, e all'articolo 2 della Legge regionale n. 32/2001;
- (e) attività di previsione e prevenzione e del rischio valanghivo;
- (f) collaborazione nelle attività sanitarie e veterinarie di emergenza.

### (2) **Incendi boschivi**

- (a) sorveglianza sui territori a rischio di incendio boschivo, prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi in attuazione delle previsioni della legislazione regionale;
- (b) prevenzione, avvistamento e allarme, secondo le previsioni del Piano regionale di cui alla successiva lettera (c);
- (c) collaborazione alla redazione del "*Piano regionale per la programmazione dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*" (art. 3, comma 1, e art. 8, comma 1, Legge n. 353/2000; Legge n. 155/2021);
- (d) censimento e perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco in funzione dell'aggiornamento del relativo catasto;
- (e) comunicazione, informazione e promozione di iniziative dirette a favorire una più diffusa consapevolezza in materia di tutela del patrimonio naturale, con particolare riguardo per quello boschivo;
- (f) garanzia della presenza nella Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di proprio personale in caso di emergenze.

#### **D. ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Riconosciuta e condivisa l'importanza delle attività formative e di aggiornamento professionale nonché di divulgazione ed educazione ambientale, viene prevista la possibilità di realizzare in tale ambito iniziative come di seguito specificato:

- (a) attività di formazione e di aggiornamento professionale su tematiche di tutela, salvaguardia e normativa di gestione selvicolturale delle foreste in favore di personale degli Enti locali in collaborazione con la Regione;
- (b) attività formative e di aggiornamento professionale a favore dei volontari nel settore della prevenzione e della lotta attiva agli incendi boschivi;
- (c) attività formative e di aggiornamento professionale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi anche mediante l'ausilio del *Forest Fire Area Simulator* (FFAS) nonché di materie relative al monitoraggio ambientale e alla difesa dell'ambiente naturale, forestale e montano da svolgersi presso la Scuola Forestale Carabinieri - Centro Addestramento di Castel Volturno (CE), previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 3, lett. b., dell'AQN, approvato il 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- (d) partecipazione a iniziative di carattere informativo organizzate dalla Regione Marche sulle materie di tutela e difesa dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale;
- (e) informazione e promozione di iniziative dirette a favorire una più diffusa consapevolezza in materia di prevenzione dei rischi connessi a eventi naturali calamitosi;
- (f) promozione di attività di divulgazione ed educazione ambientale.

#### **E. ULTERIORI ATTIVITA'**

L'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche":

- a. può essere chiamata da leggi regionali alla formulazione di valutazioni non vincolanti attinenti a materie di rilevante valenza ambientale, per gli aspetti connessi con l'assetto del territorio, i vincoli ambientali presenti, la compensazione e la ricomposizione ambientale, la tutela della flora, della fauna, e del paesaggio;
- b. può essere impegnata per il supporto formativo ed informativo rispetto agli interventi selvicolturali, alla gestione delle superfici demaniali, alle utilizzazioni boschive, al rimboschimento, alla compensazione ambientale, alla tutela degli

- elementi diffusi del paesaggio agrario e delle formazioni vegetali protette; per il supporto alle attività connesse con la pianificazione in materia forestale;
- c. può partecipare a progetti dell'Unione Europea e ad altri programmi di collaborazione nazionali ed internazionali promossi dalla Regione Marche;
  - d. può essere chiamata a partecipare a Tavoli e Commissioni regionali previsti per le materie oggetto della presente convenzione.

#### Art. 4

##### *(Programma annuale delle attività – PAA)*

1. La Commissione paritetica di cui all'art. 2 definisce il Programma annuale delle attività (PAA) approvato, entro due mesi dalla sottoscrizione della Convenzione per il primo anno ed entro il mese di dicembre dell'anno precedente per gli anni successivi, dalle competenti strutture organizzative della Regione e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche".
2. Il PAA definisce nel dettaglio le attività da svolgere nell'anno di riferimento nonché le modalità di attuazione e di rendicontazione e potrà essere integrato e modificato, secondo eventuali necessità, dalla Commissione Paritetica.
3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" invia alla Regione una relazione descrittiva e illustrativa sull'attività svolta nell'ambito delle materie di cui all'art. 3, con particolare riguardo a quelle di cui alla legge regionale n. 6/2005 "*Legge forestale regionale*", sulle attività svolte nei settori della protezione civile – con particolare riferimento agli incendi boschivi – e sulle attività svolte nel settore della tutela dell'ambiente e delle risorse idriche, attività specificatamente previste nel PAA.
4. Nella specifica materia di sorveglianza dei Parchi regionali potranno essere stipulati specifici Accordi di Programma tra il Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" e i singoli Enti Parco regionali, che definiscano specifiche attività, oneri e modalità attuative.

#### Art. 5

##### *Oneri finanziari a carico della Regione*

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, per tutto il periodo della sua durata triennale e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, la Regione si impegna a riconoscere all'Arma dei Carabinieri l'assegnazione di risorse finanziarie per un importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) annui, pari ad un importo complessivo convenzionale per il triennio di € 600.000,00 (euro seicentomila/00).
2. La liquidazione del contributo annuo pari ad € 200.000,00 a favore dell'Arma dei Carabinieri in ossequio a quanto richiesto dall'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avverrà non oltre il I semestre di ogni anno al fine di consentire

le procedure di riassegnazione sui capitoli di bilancio dell'Arma possano concludersi in tempo utile per il loro successivo impiego entro il termine dell'esercizio finanziario. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui ai punti 1 e 2, dovrà avvenire da parte della Regione mediante versamento, a titolo di contributo, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 "*Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*", per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri.

3. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" e al Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri "Marche".

#### Art. 6

##### *Altri oneri convenzionali*

1. La Regione continua a concedere, in uso gratuito, la sede della Stazione Carabinieri Forestale di Urbino (PU) e la sede della Stazione Carabinieri di Abbadia di Fiastra (MC) ubicata presso il Vivaio Forestale Regionale "S. Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC).

#### Art. 7

##### *Durata e decorrenza della convenzione*

1. La durata della presente convenzione è triennale e avrà scadenza il 31 dicembre 2025.
2. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dal giorno in cui è registrata nel Registro Interno regionale. Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni alla presente convenzione.

#### Art. 8

##### *Riserbo nella trattazione delle informazioni*

1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Registro dei

provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014, del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9

*Clausola di salvaguardia*

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Art. 10

*Registrazione*

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, e sarà registrato solo in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 11

*Comunicazione*

Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

*Il Ministro  
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*Il Presidente  
della Regione Marche*